



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. 000193 del 31 MAG. 2016

Proposta n. 8263 del 30/05/2016

Oggetto:

Disciplina del percorso di riconduzione della gestione extra ordinem delle strutture ex Anni Verdi onlus condotta dalle cooperative UNISAN, NUOVA SAIR, Operatori Associati Sanitari – OSA a regime di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione ex art. 8 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992. Consorzio di cooperative sociali riabilitazione e reinserimento - RI.REI: ottemperanza al D.P.R. 18 aprile 2016 ed al presupposto parere del Consiglio di Stato Sez. II n. 331 del 9/2/2016. Anni verdi in liquidazione: Esecuzione della sentenza Tribunale civile di Roma n. 19426/2013 e della sentenza Tribunale civile di Roma n. 8065/2015.

Estensore

SPUNTIICCHIA GIORGIO

Responsabile del Procedimento

SPUNTIICCHIA GIORGIO

Il Dirigente d'Area

G. SPUNTIICCHIA

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

Disciplina del percorso di riconduzione della gestione *extra ordinem* delle strutture ex Anni Verdi onlus condotta dalle cooperative UNISAN, NUOVA SAIR, Operatori Associati Sanitari – OSA a regime di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione ex art. 8 *ter, quater e quinquies* del D. Lgs. 502/1992. Consorzio di cooperative sociali riabilitazione e reinserimento - RI.REI: ottemperanza al D.P.R. 18 aprile 2016 ed al presupposto parere del Consiglio di Stato Sez. II n. 331 del 9/2/2016. Anni verdi in liquidazione: Esecuzione della sentenza Tribunale civile di Roma n. 19426/2013 e della sentenza Tribunale civile di Roma n. 8065/2015.

PREMESSO

Che è non più procrastinabile il dovere di risolvere, in primo luogo sotto il profilo istituzionale, la decennale questione “ex Anni Verdi Onlus”, e quindi è necessario disporre l’ingresso a regolare regime di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione ex art. 8 *ter, quater e quinquies* D. Lgs. n. 502/92 ss.mm. quelle ammissibili tra le attività precedentemente erogate dalle strutture sottoelencate che effettuavano trattamenti residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari per persone affette da gravi disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, già autorizzate in capo alla Anni Verdi Onlus caduta in dissesto, poi passate in una gestione di concessione *extra ordinem* al Consorzio Ri.Rei, e successivamente *pro parte*, a cooperative ad esso consorziate (OSA, NUOVA SAIR, UNISAN).

A) CONSIDERATO ai fini della regolarizzazione dei rapporti per il futuro

Che di tali attività occorre disporre o l’autorizzazione ove ne ricorrano i presupposti, e conseguentemente l’accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione già per l’anno 2016 ex art. 8 *ter, quater e quinquies* D. lgs. n. 502/92, oppure la dismissione e chiusura, con presa in carico da parte delle Aziende e trasferimento dei pazienti delle strutture che ancora non siano in condizioni di dimostrare il possesso dei necessari requisiti.

Che inoltre la presente decisione viene presa aderendo all’invito rivolto a questa Regione dal Ministero della Salute con lettera dell’11 dicembre 2014, come pure all’invito rivolto dai Ministeri vigilanti in occasione del tavolo di verifica di cui al verbale del 24 novembre 2015 nel quale si sollecita “*la struttura commissariale a ricondurre tempestivamente tali rapporti nell’alveo del decreto legislativo n. 502/92*”;

Che l’elenco delle strutture già autorizzate e accreditate in favore di Anni Verdi Onlus era il seguente:

Ambito territoriale: Azienda USL ROMA B

- a) **Centro di riabilitazione sito in Roma, via Lazzaro Taldi, 37**
 - autorizzazione: DPGR n.475/1996 (n.150 trattamenti ambulatoriali);
 - accreditamento: DGR n.2591/2000 (n.165 trattamenti non residenziali);

- b) **Centro di riabilitazione sito in Roma, Via Dionisio, 90**
 - autorizzazione: DPGR n.2793/1994, DPGR n.468/1995 (n.160 trattamenti semiresidenziali);
 - accreditamento: DGR n.2591/2000, DGR n.796/2005 (n.160 trattamenti semiresidenziali);

Ambito territoriale: Azienda USL ROMA D

1) Centro di riabilitazione sito in Roma, Via Sbricoli, 8

- autorizzazione: DPGR n.326/1998 (n.30 semiresidenziali e n.30 ambulatoriali);
- accreditamento: DGR n.2591/2000 (n.33 semiresidenziali e n.33 non residenziali);

2) Centro di riabilitazione sito in Roma, Via Quirino Majorana, 145

- autorizzazione: DPGR n.2388/1994, DPGR n.672/1998 (n.336 trattamenti ambulatoriali complessivi), n.110 trattamenti semiresidenziali derivanti dalla chiusura del centro di Via Colautti (determinazione n.1507/2004);
- Accreditamento: DGR n.2591/2000 (n.370 trattamenti non residenziali e n.110 trattamenti semiresidenziali provenienti dal Centro di Via Colautti);

4) Centro di riabilitazione sito in Roma, Via Colautti, 24-28

- autorizzazione: DPGR n.2071/1995 (n.60 trattamenti semiresidenziali); DPGR n.32/1999 (n.110 trattamenti semiresidenziali); DPGR n.460/2001 (n.360 trattamenti domiciliari);
- accreditamento: DGR n.2591/2000 (n.110 trattamenti semiresidenziali successivamente trasferiti a via Majorana, 145; nella DGR 539/2006 vengono indicati n.360 trattamenti domiciliari);

Ambito territoriale: Azienda USL ROMA F

1) Centro di riabilitazione sito in S. Severa, Viale Tirreno, 1

- autorizzazione: DPGR n.150/1996 (n.50 trattamenti residenziali e n.30 trattamenti semiresidenziali);
- accreditamento: DGR n.2591/2000 (n.50 trattamenti residenziali e n.33 trattamenti semiresidenziali);

Ambito territoriale: Azienda USL ROMA H

1) R.S.A. sita in Lavinio, Via del Sole, 38-40

- autorizzazione: determinazione n. 5156/2004 (n.30 p.r.);
- accreditamento: DGR n.157/2005 (n.30 p.r.);

DATO ATTO

1) **Che** esiste uno iato tra la richiesta di autorizzazione provvisoria formulata dal Consorzio in data 15.10.2008 per la sede di Via Taldi 37 e l'intervento del Commissario ad acta nel 2012 finalizzato a dare ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n.22472/2010 di condanna del silenzio della PA, nei confronti del Consorzio RIREI;

-che, infatti, la cooperativa OSA, effettivamente presente in occasione dell'accesso della ASL di competenza, è subentrata al Consorzio RIREI nella gestione di via Taldi 37 giusto contratto di affitto di ramo d'azienda e in forza di scrittura privata tra Osa e i proprietari dell'immobile;

-che tuttavia il Commissario *ad acta*, stante la mancata coincidenza tra il soggetto richiedente (RIREI) e quello effettivamente presente e gestore (OSA), ha decretato il mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione in favore del Consorzio;

-che la determinazione di autorizzazione G12050 del 7.10.2015 in favore di OSA per via L. Taldi n. 37 di fatto ha determinato il superamento della divergenza della titolarità levata dal commissario ad acta nel 2012;

2) **Che** le consorziati subentranti hanno avanzato domanda di autorizzazione rispettivamente:

OSA:

- per Via Taldi n. 37 in data 10.04.2015 acquisita al protocollo n. 211951 del 17.04.2015 e successiva nota prot. n. 259947 del 13.05.2015;
- per Via Q. Majorana n. 145 in data 15 luglio 2015 acquisita al prot. n. 443972 del 12.8.2015 e successiva nota del 30.09.2015 acquisita al protocollo con n. 525934 del 02.10.2015;

NUOVA SAIR:

- per Via Dionisio n. 84-90 in data 9 aprile 2015 acquisita al prot. n. 195352 del 10.4.2015;

UNISAN:

- per Via dei Normanni n. 44 / Viale Tirreno n. 1 S. Severa in data 24 maggio 2015 acquisita al prot. n. 248027 del 6.5.2015;
- per Via Majorana n. 145-147-149-151-155 centro di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare in data 25 maggio 2015 acquisita al prot. n. 326213 del 16.6.2015;
- per via Sbricoli, 8 istanza acquisita in data 16.06.2015 prot. n. 324225;

Che relativamente al percorso autorizzativo sono state adottate le seguenti determinazioni:

OSA:

- per Via Taldi n. 37 det. G12050 del 07.10.2015

NUOVA SAIR:

- per Via Dionisio, 84-90, det. G04349 del 29.04.2016;

relativamente all'accREDITAMENTO:

OSA ha inoltrato istanza per il presidio di Via Taldi n. 37 in data 27 ottobre 2015, acquisita al prot. n. 586066 del 30.10.2015; la ASL Roma 2 ha rilasciato, con nota prot. n. 2BU0018598 del 20/04/2016, parere favorevole;

NUOVA SAIR ha inoltrato istanza per il presidio di Via Dionisio n. 84-90 in data 20 maggio 2015 acquisita al prot. n. 264383 del 19.05.2015; con nota prot. n. 282834 GR 11/16 del 27/05/2015 è stato richiesto alla ASL Roma 2 di effettuare i relativi controlli;

che le istanze di nuova autorizzazione presentate dalle singole consorziate non necessariamente corrispondono alla configurazione delle strutture precedentemente gestite da Anni Verdi quanto a struttura e volumi;

B) CONSIDERATO ai fini della definizione dei rapporti pregressi

Che altrettanto doveroso è risolvere la decennale questione attinente alla ricognizione dei debiti facenti capo a prestazioni rese, liquidate e comunque liquidabili, e al pagamento degli stessi;

Che la ricognizione dei debiti verrà effettuata sulla base dei dati forniti da tutte le Aziende e secondo criteri comuni per tutte le strutture e quindi condivisi tra tutte le AASSLL al livello regionale, e dovrà essere esaustiva di tutte le sofferenze ancora in essere che l'amministrazione riconosce come dovute per l'intero periodo 2006-2016;

Che il calcolo del liquidato/liquidabile secondo i criteri condivisi di cui sopra è altresì necessario per individuare il fabbisogno storico riconosciuto a ciascuna singola struttura effettivamente operativa nell'anno 2015, e verrà preso a base per la contrattualizzazione 2016 salvo diverse determinazioni di ciascuna delle Aziende competenti in ordine al fabbisogno, in applicazione della normativa regionale di riferimento (Decreto del Commissario ad acta n. U00126/2016);

Che è immane il contenzioso in essere per il pregresso, sia in sede di giustizia amministrativa che civile, instaurato sia da Anni Verdi Onlus, sia da Consorzio Ri.Rei, sia dalle singole consorziate, contro Regione Lazio ed Asl territorialmente competenti;

Che la ricostruzione del contenzioso, ad oggi disponibile, ha prodotto l'Elenco di cui all'Allegato A al presente atto;

Che su di essa, il presente atto vale anche come invito alla interlocuzione affinché i soggetti interessati segnalino all'Ufficio Analisi del contenzioso della Direzione salute e politiche sociali eventuali ulteriori contenziosi pendenti, ai fini della più completa ricognizione delle pretese di debito;

RITENUTO

Che particolarmente difficoltosa appare la ricostruzione del contenzioso di Anni Verdi, la cui trattazione, pertanto, viene demandata a separato specifico atto disponendo invece, già con il presente atto, l'esecuzione:

a) della sentenza Tribunale civile di Roma n. 19426/2013 di condanna della Regione Lazio al pagamento di euro 418.272,00 a titolo di indennità di requisizione per il periodo 6.7.2006 e 31.12.2006, oltre interessi legali dal 8.3.2007 e fino al soddisfo;

b) della sentenza Tribunale civile di Roma n. 8065/2015 che condanna la Regione Lazio a corrispondere euro 795.530,10 a titolo di indennizzo per l'occupazione *sine titolo* nel periodo ricompreso tra il 1.7.2007 e il 1.10.2008 (data stipula locazione tra Consorzio RIREI ed Anni Verdi onlus in liquidazione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, con decorrenza dal 1.12.2008 e fino al soddisfo;

Che in attuazione a quanto previsto dalla DGR 469/2009 dalla somma totale dovuta al Consorzio Ri.Rei. per l'attività svolta al 30 settembre 2008 saranno trattenute le somme individuate alle lettere a) e b) di cui al precedente capoverso, in ragione dell'utilizzo di tali immobili da parte del Consorzio Ri.REI;

RITENUTO

Che il presente atto ha anche lo scopo di risolvere, auspicatamente, in tutto o almeno in gran parte, il

contenzioso in essere con il Consorzio Ri.Rei e Consorziato successivamente subentrato;

Che con riguardo alla Ordinanza TAR Lazio Sez. Terza *Quater* n. 1253/2016 questa Amministrazione fa propria la configurazione di un sistema provvedimentale che, ancorché dichiaratamente *extra ordinem* rispetto al paradigma del d.lgs. n. 502 del 1992, possa essere ricondotto alla categoria delle concessioni di pubblico servizio allo stesso modo di quelli che intercorrono tra le suddette amministrazioni e le strutture operanti in regime di accreditamento;

Che, con riguardo al D.P.R. 18 aprile 2016 ed al presupposto Parere del Consiglio di Stato Sez. II n. 331 del 9/2/2016 il presente atto ne costituisce nel suo complesso ottemperanza, precisando e premettendo che:

a) con riguardo alle prestazioni erogate, pur mediante concessione *extra ordinem*, corrispondenti a quelle previste negli ordinari contratti conseguenti ad autorizzazione ed accreditamento, l'importo complessivo di riferimento può corrispondere, nel suo massimo, all'importo delle tariffe. La tariffa, infatti, è fissazione autoritativa di prezzo a copertura di costi e di adeguato guadagno, e costituisce il prezzo fissato per legge nei contratti pubblici (art. 1339 c.c.), non superabile a pena di nullità;

b) che, a partire dalla con DGR n. 702 del 26/09/2008, la Regione Lazio aveva espressamente previsto il pagamento "*nei limiti delle tariffe regionali*";

c) che, per il periodo precedente di pagamento a rimborso, e nessun legittimo affidamento potevano essersi formate le strutture subentranti ad Anni verdi circa un pagamento delle prestazioni da loro rese in misura superiore alle tariffe perché la conoscenza ed il rispetto della legge sono d'obbligo. *Ad abundantiam*, si precisa che le modalità di pagamento erano state fissate dalla Regione Lazio con la delibera di Giunta regionale n. 604 del 26 settembre 2006 in una misura che, pur nell'ambiguità dell'uso del termine "acconto", era individuata nella decurtazione del 10% rispetto al fatturato Anni Verdi. Infatti, si premetteva che il Consorzio Ri.Rei "*non può essere inserito, neppure in via transitoria, all'interno dell'elenco dei soggetti erogatori provvisoriamente accreditati con il S.S.R., non essendo ravvisabile nei confronti dello stesso il possesso di alcuno degli elementi costitutivi del rapporto medesimo*" -esso non era -né autorizzato- né accreditato- e che ciò "*non consente di applicare, neanche in via analogica, al soggetto consortile in parola le vigenti procedure concernenti il saldo delle prestazioni effettuate dai soggetti accreditati*". Ciò posto, stabiliva il "*versamento da parte della Regione di un "acconto" fino al 90% della media storica di quanto percepito dall'Associazione ANNI VERDI – ONLUS nei sei mesi precedenti alla sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio di cui alla DGR n.539/06, sulla base di specifica rendicontazione mensile in ordine alle spese strettamente connesse all'erogazione dei servizi assistenziali*". Evidentemente, il termine "acconto" era qui impropriamente utilizzato, non essendovi alcun rinvio ad una fase di saldo, rappresentando una decurtazione del 10% in capo a soggetto *no profit* privo di autorizzazione e accreditamento: la copertura, in via presuntiva, delle spese, senza utile;

d) in aggiunta, invece, il pagamento di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assistenziali ricomprese nella tariffa, eventualmente rese dai soggetti subentranti ad Anni Verdi su richiesta e con il consenso dell'Amministrazione, ed in misura congrua e documentata;

CONSIDERATO

necessario il riepilogo, pur per sommi capi, della annosa e complessa situazione per chiarire ed individuare i fatti posti a base della presente decisione:

-Anni Verdi era una *ONLUS* che aveva in carico oltre mille pazienti, soprattutto bambini, con gravi disabilità fisiche psichiche e sensoriali, che venivano trattati nelle dieci strutture, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari sopraelencate regolarmente autorizzate, oltre che con trattamenti domiciliari;

- in data 11 luglio 2006 Anni Verdi comunicava alla Regione Lazio che, versando in difficoltà economiche, entrava in procedura di liquidazione e non era più in grado di far fronte all'assistenza;

-la Regione Lazio, non potendo lasciare privi di assistenza i pazienti, chiedeva al Prefetto la requisizione delle strutture ove Anni Verdi erogava il servizio di assistenza, allo scopo di poter provvedere sotto la propria responsabilità;

- con Ordinanza del 7.7.2006 n. 44385/2006 – Gab. (integrate con Ordinanza del 30.9.2006 n. 59192/5/2006 Gab. e con Ordinanza del 30.11.2006 n. 74071/5/2006 Gab.), il Prefetto di Roma, ritenuta la sussistenza di gravi motivi di necessità pubblica ed urgenza, disponeva la requisizione degli immobili ove insistevano le strutture;

con Decreto n. T0284 del 7.7.2006 Regione Lazio disponeva la prosecuzione dell'attività delle stesse da parte delle ASL, fosse anche attraverso utilizzo di mezzi e personale della protezione civile.

-le ASL territorialmente competenti facevano presente l'impossibilità di garantire con il proprio personale la continuità assistenziale;

-la Regione Lazio, quindi, sospendeva l'accreditamento ad Anni Verdi e con delibera n. 539 del 4 agosto 2006 posto in rilievo che la messa in stato di liquidazione di Anni Verdi comportava anche il licenziamento del personale, stabiliva di individuare allo scopo soggetti privati "*no-profit*". Pertanto:

a) su indicazione dell'Assessore alla sanità del 22.8.2006, il Direttore generale dell'Assessorato con determinazione n. D2466 del 23 agosto 2006, individuava il Consorzio di cooperative sociali RI.REI, appositamente costituito tra Legacoop Lazio, AGCI e Confcooperative Lazio allo scopo di provvedere *«in via eccezionale e transitoria fino al 30.9.2006... alla attività assistenziale svolta nei Centri in precedenza autorizzati e accreditati all'Associazione Anni Verdi...per il tramite del personale già in servizio presso i Centri medesimi»*;

b) le modalità di pagamento del Consorzio Ri.Rei venivano fissate dalla Regione Lazio con la delibera di Giunta regionale n. 604 del 26 settembre 2006 in una misura che, pur nell'ambiguità dell'uso del termine "acconto", pare logicamente individuata nella decurtazione del 10% rispetto al fatturato Anni Verdi. Infatti, si premetteva che il Consorzio Ri.Rei "*non può essere inserito, neppure in via transitoria, all'interno dell'elenco dei soggetti erogatori provvisoriamente accreditati con il S.S.R., non essendo ravvisabile nei confronti dello stesso il possesso di alcuno degli elementi costitutivi del rapporto medesimo*" -esso non era -né autorizzato- né accreditato- e che ciò "*non consente di applicare, neanche in via analogica, al soggetto consortile in parola le vigenti procedure concernenti il saldo delle prestazioni effettuate dai soggetti accreditati*".

Ciò posto, stabiliva il "*versamento da parte della Regione di un "acconto" fino al 90% della media*

storica di quanto percepito dall'Associazione ANNI VERDI – ONLUS nei sei mesi precedenti alla sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio di cui alla DGR n.539/06, sulla base di specifica rendicontazione mensile in ordine alle spese strettamente connesse all'erogazione dei servizi assistenziali, senza prevedere alcuna successiva fase di "saldo";

c) con DGR 923 del 21/12/2006, veniva conseguentemente approvata apposita convenzione con cui, per un periodo di tre mesi, automaticamente prorogabile di ulteriori tre mesi, a far data dalla scadenza dell'Ordinanza prefettizia di requisizione stessa:

- *il Liquidatore dell'Associazione Anni Verdi ONLUS, acquisito il parere favorevole del Tribunale di Roma, conferiva alla Regione Lazio il comodato gratuito degli immobili e delle strutture già oggetto di requisizione, tra le quali anche n.29 automezzi e le attrezzature sanitarie e di assistenza;*
- *la Regione Lazio si impegnavo a sostenere tutti gli oneri connessi all'attività assistenziale e, comunque ogni altro onere imposto al comodatario;*
- *la Regione Lazio "pur rimanendo titolare unica del rapporto e delle relative obbligazioni, si impegna, altresì, a garantire la prosecuzione dell'attività assistenziale per il tramite del Consorzio RI.REI ovvero di altro soggetto appositamente individuato dalla Regione stessa";*

d) *senonché tale rapporto straordinario proseguiva, poiché il termine iniziale del 30.9.2006 veniva prorogato prima al 30 novembre (DGR 645 del 3/10/2006), poi al 31 dicembre 2006 (DGR 852 del 18/12/2006) e, infine, al 30 giugno 2007 (DGR 702 del 26/09/2008);*

e) *in data 8 maggio 2007 il Commissario Liquidatore dell'Associazione Anni Verdi ONLUS aveva comunicato la propria intenzione di non proseguire nel comodato di cui sopra in scadenza il 30 giugno 2007, dichiarandosi, invece, disponibile ad un contratto di locazione degli immobili. Il contratto di affitto tra Anni Verdi in liquidazione e Consorzio RIREI è stato poi sottoscritto, in data 29 settembre 2008 e dava espressamente atto che erano in corso contenziosi tra Anni Verdi e la Regione Lazio relativi alla definizione dell'indennità di requisizione degli immobili per il periodo di interesse 6.7.2006 - 31.12.2006 (data di requisizione degli immobili) e (stipula locazione), fatta eccezione per il periodo di comodato d'uso gratuito 22.12.2006- 30.6.2007, ed al risarcimento del danno per il mancato rilascio dell'immobile conseguente alla dichiarata nullità del contratto di comodato ad uso gratuito ed alla permanenza abusiva nell'immobile fino al contratto di locazione (1.10.2008);*

f) *il servizio nel frattempo era proseguito, e la straordinarietà del rapporto sempre meno si giustificava. Nel 2008 con DGR n. 702 del 26/09/2008 la Regione Lazio mandava agli uffici di procedere all'"individuazione di un iter amministrativo finalizzato alla regolarizzazione della situazione in essere fissando il termine del 15 dicembre 2008 entro il quale gli uffici competenti dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità delle prestazioni attraverso il rilascio dei titoli idonei al Consorzio RI.REI, sussistendone i presupposti di legge, ovvero, in difetto, attraverso altre soluzioni nel rispetto delle normative vigenti;*

Al tempo stesso la Deliberazione n. 702 allargava le maglie sotto il profilo della produzione riconoscibile, eliminandone il riconoscimento nei limiti del precedente fatturato Anni Verdi, e la decurtazione del 10%, ma riconoscendola fino a "nei limiti delle tariffe regionali" e, ovvio, dell'accertato effettivo svolgimento delle prestazioni;

g) *molte erano le questioni economiche aperte, sia con Anni Verdi, sia con Ri.Rei. Con DGR 496 del 6/07/2009 si prendeva atto di un'ipotesi di accordo con il quale la Regione:*

- avrebbe saldato le prestazioni per il periodo settembre 2006-30.09.2008 con il pagamento del differenziale tra fatturato da RIREI e pagato dalle ASL, ricomprendendo l'importo di 200.000,00, la cui imputazione sarebbe stata poi fissata e con impegno di RIREI a rinunciare al contenzioso pregresso all'esito della transazione che avrebbe dovuto stipularsi entro il 20.7.2009;
- avrebbe riconosciuto a RIREI gli oneri effettivamente sostenuti per il servizio ai pazienti delle strutture in gestione al Consorzio;
- avrebbe avviato il tavolo con le OOSS per la questione del personale in esubero;
- avrebbe prorogato le attività al 30.9.2009 avviando tutte le attività per il rilascio dei titoli di autorizzazione e accreditamento;
- avrebbe pagato gli emolumenti del personale, gli emolumenti dovuti agli enti previdenziali fino al 30.09.2008, nonché le somme a titolo di indennità di requisizione secondo la fissazione in sede giudiziale o transattiva, scomputandoli dall'importo dovuto a RIREI;
- dava mandato alle ASL di verificare la pertinenza dei costi rendicontati per le prestazioni rese sino al 30.9.2008 e richiedere la nota di credito per le prestazioni rese successivamente a tale data secondo il pagamento a prestazione, provvedendo solo successivamente alla liquidazione delle prestazioni;

h) La transazione non è stata mai sottoscritta e Regione ha provveduto con Determinazione D2277 del 23/07/2009 ad anticipare al Consorzio RIREI, in nome e per conto delle ASL RM B, D ed F la somma di Euro 2.458.207,31 a valere sulle spettanze per prestazioni rese fino al 31.07.2009 da corrispondere direttamente agli operatori del Consorzio;

i) Nel 2010 con D.G.R. 65 del 29/01/2010 la Regione si è posta il problema di effettivamente regolarizzare la posizione del Consorzio Ri.Rei nelle strutture ex Anni Verdi, ed in proposito:

- dava atto che si trattava di strutture già in precedenza autorizzate in capo ad Anni Verdi per le quali, o permanevano i requisiti precedenti, *e pertanto può essere operato il subentro nella precedente autorizzazione, ovvero le strutture medesime risultano adeguate ai requisiti di cui alla DGR 424/2006 e possono pertanto essere rilasciate autorizzazioni all'esercizio ai sensi della L.R. 4/2003, ovvero ancora sono stati presentati progetti ed avviati interventi di adeguamento ai requisiti della già richiamata DGR 424/2006 ed è pertanto possibile rilasciare autorizzazioni all'esercizio ai sensi della L.R. 4/2003 eventualmente con prescrizioni*”;
- si impegnava ad ammettere RIREI o suoi consorziati all'accreditamento, all'esito del rilascio dei titoli di autorizzazione, per effetto del subentro all'Associazione Anni Verdi, superando il precedente orientamento espresso dalla DGR 604/2006 inteso a non comprendere RIREI tra i soggetti accreditati;
- chiariva che *le modalità per il rimborso degli oneri di trasporto degli utenti, successivamente al 26.9.2008 è quella in atto vigente per tutti i soggetti erogatori di analoghe prestazioni e quindi quella definita con DGR n. 301/08.02.2000, dando atto come la diversa previsione contenuta nell'intesa del 27.5.2009 – poi recepita con la citata DGR 496/2009 – sia da considerare valida solo per definire la chiusura dei rapporti economici sussistenti antecedentemente al 26.9.2008, ammettendo così, dopo quella data, al pagamento a tariffa;*

j) con scrittura autenticata per Notaio Mori di Roma del 28 ottobre 2011, il Consorzio RIREI ha concesso in affitto per il periodo di cinque anni a far data dal 16 novembre 2011 per la Cooperativa

sociale e di lavoro OPERATORI SANITARI ASSOCIATI e a far data dal 1° dicembre 2011 per la Cooperativa sociale NUOVA SAIR onlus, automaticamente rinnovabile per ulteriori cinque anni, i seguenti rami d'azienda:

- 1) alla cooperativa sociale e di lavoro OPERATORI SANITARI ASSOCIATI il ramo d'azienda "costituito dal complesso di beni e dei rapporti giuridici necessari per la gestione:
- a) di parte dell'attività di assistenza domiciliare integrata (nella misura di 126 trattamenti giornalieri su 360 nei territori delle ASL Roma B, Roma D, Roma F, Roma G e Roma E);
 - b) dell'attività svolta nelle seguenti sedi operative:
 - i. centro semiresidenziale di Via Q. Majorana n. 145 (limitatamente a n.53 posti semiresidenziali);
 - ii. centro ambulatoriale di Via Q. Majorana n. 145 (limitatamente a n. 76 trattamenti giornalieri);
 - iii. centro ambulatoriale di Via L. Taldi n. 37 (n. 165 trattamenti ambulatoriali giornalieri)"comunicato in Regione con nota prot. n. 94/MS/2011 del 15 novembre 2011;

- 2) alla Cooperativa sociale NUOVA SAIR onlus, con sede in Via del Tecnopolo, il ramo d'azienda "costituito dal complesso di beni e dei rapporti giuridici necessari per la gestione:
- a) di parte dell'attività di assistenza domiciliare integrata (nella misura di 90 trattamenti giornalieri su 360 nei territori delle ASL Roma B, Roma D, Roma F, Roma G e Roma E);
 - b) dell'attività svolta nelle seguenti sedi operative:
 - i. centro di riabilitazione di via Dionisio n. 90 (160 posti semiresidenziali);
 - ii. centro ambulatoriale di Via Q. Majorana n. 145 (limitatamente a n. 100 trattamenti giornalieri);"comunicato in Regione con nota prot. n. 42/2011 del 9 maggio 2011;

k) con scrittura autenticata per Notaio Natale Votta di Roma del 3 maggio 2011, il Consorzio RIREI ha concesso in affitto al Consorzio di Cooperative Sociali UNISAN onlus per il periodo di cinque anni a far data dalla sottoscrizione del contratto, automaticamente rinnovabili il ramo d'azienda relativo "alla gestione:

- a) dell'attività di assistenza domiciliare integrata relativa ai territori delle ASL Roma A, Roma C e Roma H;
- b) dell'attività relativa alla gestione del centro ambulatoriale di Roma Via Majorana;
- c) dell'attività sociale svolta nelle seguenti sedi operative:
 - ii. centro riabilitativo residenziale e semiresidenziale "A. Boggi" di Santa Severa;
 - iii. centro sperimentale per l'autismo e le malattie neurologiche rare di Roma Via Sbricoli;"comunicato in Regione con nota prot. n. 94/MS/2011 del 15 novembre 2011;

l) Che gli affitti di ramo d'azienda, accolti da Regione come attuazione del DCA 65/2010, hanno previsto lo "spacchettamento" dell'attività sanitaria di Via Majorana individuando per alcune consorziate numero e tipologia di trattamento, per altra neppure la tipologia;

m) Che tali affitti di ramo d'azienda sono stati considerati pienamente validi, in quanto comunicati, secondo la decorrenza precisata in ciascuno dei contratti sottoscritti tra RIREI e ciascuna consorziata;

RITENUTO

a chiarezza e trasparenza della presente decisione, ed anche ai fini della auspicata definizione totale o parziale del contenzioso in essere, di esplicitare che il riconoscimento dei crediti è disposto con il presente atto in favore di ciascun soggetto gestore di ogni singola struttura, in ragione del periodo di gestione delle strutture, come tale comprovato dai contratti di affitto di azienda di cui sopra, o a loro avente causa *ex lege*, o a loro cessionario mediante cessione riconosciuta come valida dall'Azienda, e vede l'applicazione dei seguenti criteri:

1) prestazioni riconosciute dall'Azienda come effettivamente e correttamente rese, e pertanto già liquidate o liquidabili.

In questa sede si precisa che le attività sanitarie rese dalle Consorziatoe hanno di fatto incrementato il fabbisogno di ciascuna azienda interessata con riferimento alle prestazioni ambulatoriali, ovvero domiciliari, in difformità agli originari titoli di autorizzazione e accreditamento in capo ad Anni Verdi onlus. Tali prestazioni sono ammesse a pagamento purché siano state effettivamente rese sulla base del fabbisogno espresso dalle Aziende di riferimento, fatturate una sola volta nei confronti dell'Azienda sanitaria competente e siano state rese con riferimento ad una sede specificatamente gestita;

2) applicazione delle tariffe regionali a far tempo dal 26/9/2008 in via esclusiva, e onnicomprensiva di ogni e qualsiasi spesa;

3) considerazione che, per il precedente periodo del rapporto con pagamento a rimborso, l'entità della tariffa regionale, attualizzata per gli anni antecedenti, deve essere considerata, comunque, il limite massimo non superabile delle spese riconoscibili;

4) in disparte, il pagamento di eventuali spese aggiuntive per trasporti o soggiorni estivi che dovessero essere risultati erogati su richiesta e con il consenso espresso dell'Azienda, e la cui congruità deve essere attestata con liquidazione aziendale, e demandata a separato atto;

5) ancora in disparte il pagamento di somme conseguenti a titoli giudiziari definitivi, e come tali dovute, ma relative a voci non rientranti nei criteri di cui sopra, e che quindi assorbiranno le somme relative a voci eventualmente dichiarate liquidate e liquidabili ove coincidenti, ma che non formeranno base tenuta a calcolo per la contrattualizzazione 2016 (es. extra tariffa, spese non riconosciute ecc.);

6) ulteriormente in disparte, somme pretese ed oggetto di contestazioni, o comunque relative a titoli giudiziari non definitivi e tuttora oggetto di contestazioni che Regione e/o Aziende ritengano di dover mantenere ferme, in quanto relative a pretese non rientranti nei criteri di cui sopra. Anche in tal caso, le somme rientranti nei criteri di cui sopra potranno invece essere liquidate e pagate, a superamento anche solo parziale, del contenzioso in essere;

RITENUTO

- la natura *extra ordinem* di un rapporto in cui un soggetto privato *no profit*, inizialmente chiamato provvisoriamente, nella sostanza, a fornire il personale per assicurare in via d'urgenza un servizio indispensabile sotto la direzione regionale ed aziendale, progressivamente è entrato in un rapporto riconosciuto come concessorio per l'espletamento di un servizio pubblico essenziale, senza però, provvedere alla voltura ed alla nuova intestazione delle autorizzazioni delle strutture precedentemente

intestate ad Anni Verdi, e alla richiesta di accreditamento;

- tale anomala situazione non è rientrata nel termine del 15 dicembre 2008 inizialmente previsto dalla DGR n. 702 né successivamente, e quindi Ri.Rei e i consorziati attualmente subentrati non possono, fino ad oggi, essere considerati e trattati quali strutture in regola, anche ai fini del riconoscimento tariffario integrale previsto ai sensi dell'art 8 *sexies* Dlgs n. 502/92 ss.mm. per i soggetti rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 8 *ter, quater e quinquies*;

- la circostanza del ritardo nella mancata regolarizzazione in parte è stata dovuta alla sottoposizione di Anni Verdi, e quindi degli immobili in cui insistono le strutture, alla procedura giudiziale di liquidazione e quindi nel protrarsi di incertezza degli aventi causa in ordine alla disponibilità di essi mediante regolare contratto di affitto o di compravendita;

CONSIDERATO

quindi equo e doveroso provvedere al pagamento, pur nell'anomalia della situazione; ma altrettanto doverosamente considerare la differenza di situazione intercorrente tra quelle oggi in esame e le strutture che hanno operato ex art. 8 *ter, quater e quinquies* D. Lgs n. 502/92, e quindi in regola con tutti i requisiti richiesti a presupposto del pagamento ex art. 8 *sexies*; ed altrettanto doverosamente valutare che il rapporto *extra ordinem* si è instaurato inizialmente ad opera della stessa Regione Lazio in via essenziale e d'urgenza, e si è sviluppato successivamente quale rapporto concessorio di fatto nella riconosciuta necessità di garantire i progetti riabilitativi assicurando per quanto possibile i *setting* assistenziali già in corso;

RITENUTO

in considerazione e a contemperamento di tutto quanto sopra, equo operare una decurtazione del 5% sulle tariffe regionali di riferimento, pari alla metà della decurtazione normalmente operantesi in via presuntiva sulle prestazioni rese di fatto, in considerazione del concorso delle strutture in ragione del ritardo alla loro messa in regola, e del *ssr* nella accettazione di tale rapporto *extra ordinem*, per motivi di necessità assistenziale;

di disporre contestualmente il riconoscimento degli interessi nella misura legale a far tempo da 60 giorni dalla data fattura, nella parte liquidata;

di completare, pertanto, il tavolo di lavoro finalizzato alla verifica dei rapporti di debito/credito tra Regione/Asl/Conorzio Ri.Rei. come da nota del Consorzio prot. n. 104/2015 e nota prot. n. 103/2016;

DECRETA

A) riguardo alla sistemazione dei rapporti per il futuro:

- 1) che le strutture elencate in premessa in possesso di atto di autorizzazione all'esercizio, e/o comunque di accertamento positivo dei requisiti di autorizzazione secondo la disciplina nazionale e

regionale entro il 31/7/2016, sono ammesse all'accreditamento e alla contrattualizzazione ex art. 8 *quater* e *quinquies* D. Lgs. n. 502/92 ss.mm. ii.;

- 2) che l'accreditamento delle strutture dotate di posti residenziali e semiresidenziali verrà rilasciato dalla Regione, previa verifica positiva del possesso degli ulteriori requisiti, compatibilmente con il fabbisogno regionale; nei casi di trattamento domiciliare o ambulatoriale verrà accreditata la funzione, demandando alle Aziende competenti la valutazione del fabbisogno effettivo e la conseguente contrattualizzazione;
- 3) che il titolo di accreditamento da parte della Regione deve essere rilasciato entro 60 giorni dall'acquisizione del relativo parere positivo dell'Azienda Sanitaria competente;
- 4) che in attesa del rilascio dei titoli di cui sopra, è fatto divieto alle Aziende di inviare ed alle Consorziati di assumere nuovi pazienti dalla data di adozione del presente atto, dovendo limitarsi a garantire la continuità assistenziale dei pazienti in carico; le predette strutture potranno riprendere l'ordinario turn over a far data dalla sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del citato D. Lgs.502/1992 da sottoscrivere entro 60 giorni dal rilascio dell'accreditamento;
- 5) che le strutture prive dei requisiti, e quindi non ammesse ad autorizzazione ed accreditamento, come sopra disposto, a partire dal 1/8/2016 dovranno dismettere l'attività e quindi non dovranno più acquisire nuovi pazienti a nessun titolo, e le Aziende territorialmente competenti dovranno provvedere, dalla medesima data, alla ricollocazione dei pazienti in carico presso proprie o altre strutture private accreditate, con esaurimento della ricollocazione entro il termine massimo del 31 dicembre 2016;
- 6) Che il contratto verrà stipulato sulla base della rivalutazione del fabbisogno da parte delle Aziende Sanitarie nell'ambito del budget massimo predefinito e delle tariffe vigenti;

B) riguardo alla sistemazione dei rapporti pregressi

1) di rinviare la trattazione di Anni Verdi a separato atto, disponendo nel frattempo che sia data esecuzione:

- alla sentenza Tribunale civile di Roma n. 19426/2013 di condanna della Regione Lazio al pagamento di euro 418.272,00 a titolo di indennità di requisizione per il periodo 6.7.2006 e 31.12.2006, oltre interessi legali dal 8.3.2007 e fino al soddisfo;

- alla sentenza Tribunale civile di Roma n. 8065/2015 che condanna la Regione Lazio a corrispondere euro 795.530,10 a titolo di indennizzo per l'occupazione *sine titulo* nel periodo ricompreso il 1.7.2007 e il 1.10.2008, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, con decorrenza dal 1.12.2008 e fino al soddisfo;

2) che, in attuazione a quanto previsto dalla DGR 469/2009, dalla somma totale dovuta al Consorzio Ri.Rei. per l'attività svolta al 30 settembre 2008, saranno trattenute le somme individuate al precedente punto 1), in ragione dell'utilizzo di tali immobili da parte del Consorzio Ri.REI, ricomprendendosi il costo dell'uso dei locali all'interno del rimborso e dei pagamenti riconosciuti e da riconoscersi al Consorzio;

3) di dare mandato alle Aziende sanitarie interessate di provvedere alla ricognizione completa ed alla quantificazione di tutti i debiti pregressi, alla liquidazione degli stessi secondo i criteri enucleati in premessa (**RITENUTO** criteri da n. 1 a 6) ed applicando la decurtazione sulla tariffa intera come sopra indicato nella misura del 5%, per prestazioni effettivamente rese, sulla base delle esigenze delle Aziende di riferimento, fatturate una sola volta nei confronti dell'Azienda sanitaria competente e rese con riferimento ad una sede specificatamente gestita;

4) che la Regione Lazio provvede al pagamento entro il successivo termine del 30 settembre 2016 in favore di ciascun soggetto gestore della stessa in ragione del periodo di gestione delle strutture come risultante dal contratto di affitto di azienda di cui sopra, o a loro avente causa *ex lege*, o a loro cessionario mediante cessione riconosciuta come valida dall'Azienda;

5) che la Regione provvederà al contestuale riconoscimento degli interessi nella misura legale a far tempo da 60 giorni dalla data fattura, nella parte liquidata;

6) di allegare al presente Decreto l'Elenco Allegato A) relativo al contenzioso pendente come fino ad ora ricognito;


7) di invitare, in via di interlocuzione, tutti i soggetti interessati a segnalare con tempestività all'Ufficio Analisi del contenzioso eventuali ulteriori contenziosi pendenti rispetto all'Elenco Allegato A al presente Decreto, ai fini di facilitare la più completa ricognizione delle pretese di debito;

8) il presente atto viene notificato a tutti i soggetti interessati (Anni verdi in liquidazione, Consorzio RI.REI, Unisan, Nuova Sair, Operatori Associati Sanitari – OSA), e comunicato loro aventi causa sul credito a qualsiasi titolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nicola Zingaretti



Nr	ENTE	SOGGETTO	Provvedimento/Anno	N. fascicolo Interno	N. Decreto Ing.	RG	Giudizio Definito
1	Azienda USL Roma H	CONSORZIO RIREI	D.I. n.340/09 confermato con sentenza		340/2009	1455/09	sentenza n. 361/2014
2	Azienda USL Roma B	CONSORZIO RIREI	Sentenza Tribunale di Roma nr. 183/2014	1766/2010		1699/10	sentenza 183/14
3	Azienda USL Roma D	CONSORZIO RIREI	Sentenza Tribunale di Roma nr. 24113/13		18190/2009	3440/14	
4	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Giudizio ordinario Ricorso al T.A.R.del Lazi	1136/2015		5967/2015 9238/15	sentenza 4388/15
5	Azienda USL Roma D/ Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Giudizio ordinario	1284/2013		56094/13	
6	Aziende USL Roma B,D,F,H e Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Ricorso Straordinario al Capo dello Stato			affare numero 6184/10	
7	Regione Lazio e asl B, D, F e H	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio			3464/10	
8	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1178/2012		6670/12	
9	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI O.S.A. - NUOVA SAIR .- UNISAN	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1547/2015		12453/15	
10	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1368/2009		10192/09	IMPROCEDIBILE sentenza 3579/10
11	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI lega coop	Ricorso al T.A.R.del Lazio	223/2011		2179/2011	

Allegato 2: A "11 DECRETI N. 1801/13/2016"

9

Nr	ENTE	SOGGETTO	Provvedimento/Anno	N. fascicolo Interno	N. Decreto Ing.	RG	Giudizio Definito
12	Regione Lazio più Asl D, B, F e H	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	247/2010		18/2010	INAMMISSIBILE ORDINANZA N. 12537/10
13	Regione Lazio più Asl D, B, F	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	843/2011		5127/2011	
14	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	844/2011		5691/11	
15	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1455/2010		9380/2010	
16	Regione Lazio	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1556/2008		9990/2008	INAMMISSIBILE sentenza 13344/09
17	Regione Lazio e asl roma	CONSORZIO RIREI	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1748/2010	18491/2010	10630/2010	
18	Regione Lazio e asl roma 4 (EX Roma F)	UNISAN	Ricorso al T.A.R.del Lazio	936/2016			
19	REGIONE LAZIO E ASL ROMA D	UNISAN	Ricorso al T.A.R.del Lazio	322/2016		3429/16	
20	REGIONE LAZIO	UNISAN	Ricorso al T.A.R.del Lazio	845/2011		5690/11	
21	REGIONE LAZIO	UNISAN	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1520/2012			
22	Regione Lazio e asl roma 4 (EX Roma F)	UNISAN	Ricorso al T.A.R.del Lazio	1729/2015		12453/15	
23	REGIONE LAZIO	OSA (ASS.OPERATORI SANITARI ASSOCIATI)	Ricorso al T.A.R.del Lazio	277/2011		2055/11	INAMMISSIBILE ORDINANZA 1027/11

Allegato "A" al Decreto N. 000193/2016